



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145

OGGETTO :

MODIFICA CONVENZIONE CON PRO LOCO PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018-19

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventinove**, del mese di **ottobre** alle ore **11:00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Matteo Besozzi	SINDACO	Presente
Massimo Stilo	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	ASSESSORE	Presente
Claudia Gnemmi	ASSESSORE	Assente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente

Presenti 5 Assenti 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Gamba Gianna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Besozzi Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Bilancio di previsione 2018-20, approvato con D.C.C. n.40 del 19.12.2017;

Dato atto che con D.C.C. n.22 del 25.05.2000 e n.14 del 24.05.2005, il Comune di Castelletto Sopra Ticino è stato dichiarato Comune ad economia prevalentemente turistica;

Dato atto inoltre che l'organizzazione di manifestazioni di marketing del territorio si configura quale fine istituzionale di un Comune a vocazione turistica sia in quanto promozione dello sviluppo della comunità, sia in quanto attività informativa e di comunicazione, giacché:

- In merito al primo aspetto (art. 3 del D.Lgs 267 del 18.08.2000) è insita nella definizione di Comune la promozione dello sviluppo della propria Comunità, la quale, per un Comune a vocazione turistica, non può prescindere dallo sviluppo del turismo;
- In merito al secondo aspetto, sulla base del combinato disposto degli artt.1/2/9 L.7.06.2000 n.150, si configurano quali attività informative e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, l'immagine delle Amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (si richiama a tal fine il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n.7/2011: *"Il combinato disposto degli artt.1/2/9 L. 7.06.2000 n.150 considera come attività informativa e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere mediante strumenti telematici, <<l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale>> specificando come le medesime <<non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico>>, potendo esplicitarsi <<anche attraverso...l'organizzazione di manifestazioni...>>... Come emerge dalla relazione della Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010.."*);

Dato atto altresì che la Pro Loco è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Considerato che la collaborazione con soggetti del terzo settore favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, come previsto dall'art. 118 del titolo V della Costituzione, come modificato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e come ribadito dall'art. 8 del D.Lgs.267/200 in tema di partecipazione popolare e valorizzazione delle libere forme associative;

Richiamata la D.G.C. n.32 del 19-02-2018 all'oggetto "Convenzione per il marketing e la valorizzazione turistica del territorio comunale anno 2018-19", con la quale il Comune e la locale Pro Loco elaboravano, a mezzo convenzione, una

strategia congiunta atta a conseguire gli obiettivi in oggetto, attraverso la realizzazione di una serie di eventi e di allestimenti;

Dato atto che nell'ambito di detta convenzione è volontà della parti realizzare allestimenti natalizi qualitativamente rilevanti ai fini turistici;

Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura, Claudia Gnemmi, da cui è emerso che le risorse economiche poste dall'Ente a disposizione della Pro Loco nell'ambito della sopra citata convenzione (euro 6.599,00) non risultano in linea con le necessità qualitative degli allestimenti atti a valorizzare Castelletto Sopra Ticino in vista delle prossime celebrazioni natalizie;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire le risorse adeguate e necessarie, innalzare il tetto massimo di contribuzione per parte dell'Ente, per l'anno in corso, dal suddetto importo di euro 6.599,00, ad euro massimi 12.599,00, riformulando l'art. 3 della citata convenzione dal presente disposto:

“ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE...

- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per ciascuna annualità (2018 e 2019), la somma massima di euro 6.599,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.

Il suddetto importo di euro 6.599,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione per il primo anno ed entro il 30 gennaio 2019 per l'anno successivo;

2) euro 3.500,00, per ciascuna annualità, a titolo di saldo.

Il saldo verrà corrisposto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della relativa rendicontazione per parte della Pro Loco....”

alla seguente nuova formulazione:

“ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE...

*- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, **per l'annualità 2018**, la somma massima di **euro 12.599,00**, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.*

*Il suddetto importo di euro **12.599,00** verrà corrisposto con le seguenti scadenze:*

*1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione **della convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19-02-2018***

3) euro 6.000,00 all'atto della sottoscrizione della nuova convenzione approvata a seguito di modifica del deliberato D.G.C. n. 32 del 19-02-2018

2) euro 3.500,00 a titolo di saldo.

- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2019, la somma massima di euro 6.599,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.

Il suddetto importo di euro 6.599,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto entro il 30 gennaio 2019;

2) euro 3.500,00 a titolo di saldo.

I saldi verranno corrisposti entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della relativa rendicontazione per parte della Pro Loco...”

Allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, la nuova versione della convenzione in oggetto, recepitrice la suddetta modifica;

Confermato che dalla presente convenzione non derivano spese di sponsorizzazione e che la stessa non viola il disposto dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78;

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, nell'ambito del progetto di marketing e valorizzazione turistica del territorio deliberato con D.G.C.n.32 del 19-02-2018, al fine di garantire la realizzare di allestimenti ed eventi natalizi qualitativamente rilevanti ai fini turistici, l'innalzamento, per l'anno 2018, della quota massima di contribuzione posta a disposizione della locale Pro Loco per parte del Comune da euro complessivi 6.599,00 ad euro 12.599,00.

2. DI MODIFICARE conseguentemente l'art.3 della suddetta convenzione, dalla precedente formulazione: "ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per ciascuna annualità (2018 e 2019), la somma massima di euro 6.599,00, a copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.

Il suddetto importo di euro 6.599,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione per il primo anno ed entro il 30 gennaio 2019 per l'anno successivo;

2) euro 3.500,00, per ciascuna annualità, a titolo di saldo.

Il saldo verrà corrisposto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della relativa rendicontazione per parte della Pro Loco...."

alla seguente nuova formulazione:

"ART. 3 ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

...

*- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, **per l'annualità 2018**, la somma massima di **euro 12.599,00**, a*

copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.

*Il suddetto importo di euro **12.599,00** verrà corrisposto con le seguenti scadenze:*

*1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto, all'atto della sottoscrizione **della convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19-02-2018***

*3) euro **6.000,00** all'atto della sottoscrizione della nuova convenzione approvata a seguito di modifica del deliberato D.G.C. n. 32 del 19-02-2018*

2) euro 3.500,00 a titolo di saldo.

- Erogare alla Pro Loco di Castelletto, per l'annualità 2019, la somma massima di euro 6.599,00, a

copertura dei costi che la Pro Loco si troverà a sostenere ai fini della presente convenzione, detratte le eventuali entrate.

Il suddetto importo di euro 6.599,00 verrà corrisposto con le seguenti scadenze:

1) euro 3.099,00 a titolo di primo acconto entro il 30 gennaio 2019;

2) euro 3.500,00 a titolo di saldo.

I saldi verranno corrisposti entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della relativa rendicontazione per parte della Pro Loco..."

come da nuova versione della convenzione, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO che dal presente atto deriverà il costo integrativo di euro 6.000,00, il quale trova copertura di spesa al codice di bilancio 0502104 ex cap. 3990 del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, in quanto detta somma diverrà esigibile nel 2018.

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Cultura – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili – Sport – Tempo Libero E Turismo, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.

5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Besozzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gamba Gianna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-11-2018 al 01-12-2018.

Castelletto S. Ticino, lì 16-11-2018

Reg. Pubbl. n. 1355

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gamba Gianna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 26-11-2018

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì 16-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Gamba Gianna

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì 16-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Gamba Gianna